

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 74

Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali(programma 1.6.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 918.700.000 per l' anno 1992.
- 2.** Il predetto onere di lire 918.700.000 fa carico al capitolo 7207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
- 3.** Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 617 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 918.700.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché a valere sulle disponibilità residue di cui all' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.